

Publicato il 03/03/2022

N. 00282/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00280/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2022, proposto dalla Sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zucali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Cena dell'Amicizia Odv, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Milano n. PG 0640031/2021 notificato in data 26 novembre 2021 e atti connessi/conseguenti di variazione punteggio ISBAR assegnazione alloggio ERP

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di rigetto del ricorso amministrativo avverso la riduzione del punteggio I.S.B.A.R. della Sig.ra [REDACTED] nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. (Avviso 3620 – Piano 2021);
- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., veniva notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati, Sig.ra [REDACTED] e

Sig. ██████████;

- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con riferimento alla domanda cautelare svolta da parte ricorrente:

- che l'impugnazione proposta, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, appare assistita da *fumus boni iuris*, in quanto la richiedente è anagraficamente residente nella Regione Lombardia dall'11 dicembre 2014 (e dunque da oltre cinque anni) e, in quanto ospitata dal 2 dicembre 2019 presso la struttura "Casa di Alessia", gestita dall'Associazione interveniente, risulta dimorante «*da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute*» ai sensi dell'art. 6 lettera 'A4' dell'Allegato I al R.R. 4/2017;

- che sussiste altresì il presupposto del *periculum in mora*, potendo gli atti gravati, nelle more della decisione della causa, compromettere definitivamente le esigenze abitative della Sig.ra ██████████;

- ricorrono pertanto i presupposti individuati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;
- che debba essere accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 15 giugno 2022;
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] nel ricorso n. 280/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15 giugno 2022.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la stessa parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.